

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

305° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 APRILE 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	10
6 ^a - Finanze e tesoro (*)	»	14
7 ^a - Istruzione	»	20

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	32
10 ^a - Industria - Pareri	»	37
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	37

CONVOCAZIONI	Pag.	38
--------------------	------	----

(*) I riassunti dei lavori della Commissione 6^a (Finanze e tesoro) (pomeridiana e notturna) verranno pubblicati in un separato fascicolo di supplemento del presente 305° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 aprile 1988.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 18 APRILE 1989

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

indi del Vice Presidente

GUIZZI

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Vassalli, il ministro del tesoro Amato ed il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Cirino Pomicino.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (1696), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1698)
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del senatore Murmura, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1655)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile 1989.

Il presidente Elia osserva preliminarmente che l'inserimento del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea impone di

concludere in tempi ristretti l'esame di un provvedimento che appare particolarmente delicato per gli effetti che ad esso potrebbero conseguire in sede applicativa.

Ha quindi la parola il ministro Amato, il quale sottolinea che in realtà una corretta sistematica avrebbe richiesto, nel caso di specie, l'adozione di due distinti provvedimenti, dal momento che gli articoli 4 e 5 del decreto-legge hanno ad oggetto categorie distinte dal personale del pubblico impiego, al quale hanno riguardo invece i primi tre articoli.

La necessità di adottare, del resto - egli prosegue - le norme di interpretazione autentica, che sono contenute negli articoli 4 e 5 del decreto, era in realtà già stata in passato resa nota ad entrambe le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. Ciò con riguardo, anzitutto, alla questione dei magistrati, scaturente dalla interpretazione fornita dalle Sezioni riunite dalla Corte dei conti del 14 novembre 1988 alla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988. Tale interpretazione della magistratura contabile ha infatti dato luogo ad oneri non previsti, introducendo inoltre, a favore della categoria dei magistrati, principi dotati di una pericolosa forza espansiva.

La citata sentenza della Corte costituzionale ha infatti stabilito il principio dell'applicabilità degli articoli 3 e 4 della legge n. 425 del 1984 anche ai trattamenti di quiescenza dei magistrati ed equiparati, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983. Pur importando tale sentenza degli oneri finanziari, essa non è mai stata messa in discussione dal Governo, consapevole della delicatezza del problema relativo al rapporto tra le sentenze della Corte ed il dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Le perplessità del Governo si sono invece appuntate sulle concrete modalità di applicazione di tale pronuncia, che ha dato luogo ad interpretazioni, da parte della magistratura contabile, non conformi allo spirito della sentenza. In questo quadro, risulta anzitutto essenziale chiarire quale sia il trattamento retributivo cui far riferimento, atteso che, secondo quanto disposto all'articolo 5 della citata legge n. 425 del 1984, al personale promosso alla qualifica o pervenuto a livello retributivo superiore successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza. A quest'ultimo riguardo, va chiarito che per «classi o aumenti biennali» debbono intendersi quelli effettivamente maturati nel corso della permanenza nelle posizioni di provenienza. Sulla base di questa interpretazione, il Ministero del tesoro, dissente, dunque (anche valutandone gli effetti concreti) dalla giurisprudenza contabile, la quale ha invece ritenuto che per classi o aumenti biennali debbano ritenersi tutti quelli che il magistrato ha maturato dall'inizio della carriera fino al momento considerato.

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto in conversione è invece finalizzato a precisare che sui calcoli da operarsi ai fini della riliquidazione di trattamenti pensionistici in godimento non hanno incidenza alcuna gli adeguamenti periodici previsti dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27. La giurisprudenza contabile ha invece ritenuto che l'adeguamento periodico importi l'automatica estensione per il futuro di tutti gli adeguamenti di carattere automatico previsti nella legge n. 425. La previsione di un adeguamento costante è però cosa assai diversa dell'automaticità degli adeguamenti stessi.

In questo quadro egli sottolinea che l'articolo 5 del decreto ha riguardo all'adeguamento dei soli trattamenti pensionistici e non attiene in alcun modo ai magistrati in servizio: col che si intende dare attuazione integrale al dettato della sentenza della Corte costituzionale.

Atteso che, immediatamente prima della emanazione del decreto in questione, la Corte dei conti si è affrettata a depositare talune sentenze aventi tale oggetto, presenta un emendamento all'articolo 5, finalizzato ad aggiungere, alla fine del comma 1, la previsione che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi sono conservati *ad personam* e riassorbiti con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Quanto, invece, alla questione relativa agli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato, cui ha riguardo l'articolo 4 del provvedimento, si sofferma su due rilevanti questioni.

Il comma 2 prevede infatti che, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 815 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 1979, nei confronti degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato, il computo degli anni intercorrenti tra la data di cessazione effettiva dal servizio permanente e quella del raggiungimento dei limiti di età previsti per il collegamento in congedo va effettuato considerando il trattamento economico spettante al momento della cessazione dal servizio. Ciò perchè, al contrario, talune pronunce della giurisprudenza contabile hanno affermato il principio in base al quale a tali soggetti cessati dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1988, ai sensi della legge n. 804 del 1973, spettano sulla pensione tutti gli incrementi retributivi a carattere generale attribuiti al personale in servizio nel periodo compreso tra la cessazione dal servizio stesso ed il raggiungimento del limite di età. Da ciò deriva l'assunzione di maggiori oneri a carico dello Stato, altresì, con la normativa generale in materia di pensioni in vigore per il restante comparto dei dipendenti pubblici.

Il comma 3 dell'articolo 4 ha poi riguardo ad una questione ancor più delicata. Alcune pronunce giurisdizionali hanno infatti riconosciuto come effettiva anzianità di servizio la valutazione dei due anni (o dell'eventuale maggior periodo) previsto, quale beneficio combattentistico, dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 («Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati»). Sulla base di tale interpretazione la valutazione dell'anzianità in questione era ritenuta operante anche in occasione di ricostruzioni economiche previste da leggi a carattere generale. Si rende pertanto necessaria, ad avviso del ministro Amato, l'adozione di una norma interpretativa, atteso che la citata legge n. 336 stabilisce, all'articolo 1, la possibilità che tali dipendenti possano chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza il computo del beneficio e, all'articolo 2, che a tali dipendenti, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, gli aumenti relativi al beneficio in questione sono attribuiti ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita e di previdenza.

Prende quindi la parola il ministro Vassalli, il quale sottolinea l'esigenza di adottare una soluzione improntata ad un criterio di equità, atteso che, a fronte di taluni magistrati che godono di trattamenti pensionistici particolarmente vantaggiosi, ne esistono numerosi altri ai quali è invece accordato un trattamento di quiescenza assolutamente al di sotto di *standard* adeguati. Si dichiara, pertanto, contrario all'ipotesi di stralciare l'articolo 5 del decreto.

Il senatore Pasquino, in considerazione dei chiarimenti forniti dal ministro Amato, ritira il proprio emendamento soppressivo dell'articolo 5 del decreto-legge.

Il relatore, senatore Murmura, ribadisce le perplessità precedentemente espresse in ordine all'articolo 4 - commi 2, 3 e 4 - e all'articolo 5, osservando che appare comunque ingiustificato stabilire in maniera arbitraria e non sufficientemente meditata un obiettivo *favor* per i magistrati, a discapito di altre categorie meno protette. Egli insiste quindi sull'opportunità di uno stralcio di tali norme, le cui disposizioni devono essere valutate in una sede più idonea di quella della conversione di un decreto-legge.

Dopo un intervento del senatore Pontone, il quale fa proprio l'emendamento ritirato dal senatore Pasquino, il Presidente sospende la seduta in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati.

(La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,45).

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore Maffioletti ritira gli emendamenti, già presentati nel corso della precedente seduta (il primo, interamente sostitutivo dell'articolo 1; il secondo, integrativo del comma 1 dell'articolo 3; il terzo, tendente a sostituire il comma 2 dell'articolo 3 con sette nuovi commi), con riserva di ripresentarli in Assemblea in una nuova e più accurata formulazione.

Il senatore Santini ritira gli emendamenti presentati congiuntamente al senatore Triglia (il primo, tendente alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 2 con un nuovo comma; il secondo, tendente ad inserire un nuovo articolo, dopo l'articolo 2; il terzo, tendente ad inserire un ulteriore e nuovo articolo, dopo il precedente).

Il ministro Cirino Pomicino raccomanda l'approvazione dell'emendamento al comma 2 dell'articolo 3, già illustrato nel corso della precedente seduta, con il quale si stabilisce la possibilità che il Dipartimento della funzione pubblica operi verifiche a campione sull'efficienza dell'attività amministrativa, avvalendosi di un apposito nucleo ispettivo. Egli sottolinea come tale emendamento accolga, nella sostanza, lo spirito dell'emendamento ritirato dal Gruppo comunista; quest'ultima proposta, però, istituendo un'apposita struttura amministrativa presso il Dipartimento della funzione pubblica, avrebbe comportato una sostanziale espropriazione del potere di controllo della funzionalità delle proprie strutture che compete alle singole amministrazioni (potere che queste ultime esercitano attraverso i propri uffici organizzazione e metodi).

Il senatore Maffioletti ribadisce invece la necessità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica poteri di controllo più penetranti ed incisivi.

Il senatore Ventre, dal canto suo, esprime perplessità sul fatto che a soggetti privati di comprovata competenza in materia di controllo di gestione, quali sono coloro con i quali il Dipartimento della funzione pubblica, in base al predetto emendamento, può stipulare convenzioni per l'effettuazione di analisi a campione, possano essere attribuiti poteri di controllo sull'attività di pubblici funzionari.

Si dichiarano favorevoli all'emendamento presentato dal Governo il relatore, il senatore Mazzola (il quale osserva come non di attività di

controllo si tratti, bensì di una verifica dell'efficienza complessiva delle pubbliche amministrazioni) ed il senatore Aquarone (il quale fa presente che i soggetti privati eventualmente incaricati di effettuare analisi a campione non si pongono in rapporto organico con la pubblica amministrazione, ma svolgono una funzione ausiliaria, che consente al Ministro della funzione pubblica di assumere un'adeguata documentazione per l'elaborazione delle proprie proposte in materia di attività amministrativa).

Il senatore Pasquino è invece dell'avviso che la dizione dell'emendamento del Governo, cui egli si dichiara in linea generale favorevole, potrebbe essere meglio formulata.

Dopo un dibattito, cui partecipano il ministro Cirino Pomicino, il relatore, il senatore Lombardi, il senatore Maffioletti, il senatore Ventre, il senatore Aquarone e il presidente Elia, il ministro Cirino Pomicino modifica l'emendamento originario precisando che l'accertamento della efficienza e della produttività possa essere realizzato anche attraverso convenzioni con «soggetti, pubblici e privati, di comprovata esperienza in materia di controllo di gestione».

Si dichiara contrario il senatore Maffioletti, il quale osserva che tale formulazione, rendendo possibili convenzioni anche con singole persone si presta ad abusi, mentre il senatore Ventre osserva che sarebbe almeno necessario precisare meglio i caratteri del requisito dell'esperienza, al fine di evitare il ripetersi di incresciose vicende che si sono verificate nel passato, specie nelle regioni meridionali.

Il presidente Elia dà quindi lettura del parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, sottolineando che il parere anzidetto, quanto all'emendamento in esame, condiziona il proprio assenso alla sostituzione della dizione «nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio» con la seguente: «a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per l'esercizio finanziario 1989».

Il ministro Cirino Pomicino propone una nuova formulazione, che accoglie parzialmente il parere anzidetto, precisando l'impostazione formulata per l'anno in corso (che lascia impregiudicata per quelli successivi).

L'emendamento, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame del secondo emendamento del Governo all'articolo 3, con il quale si propone l'istituzione di strutture periferiche, coordinate da un Dirigente generale della pubblica amministrazione, atte a sperimentare l'elaborazione e l'effettuazione dei progetti di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, disponendo, altresì, in ordine alle relative modalità di attuazione, anche in presenza di particolari, eccezionali e documentate esigenze.

Il senatore Maffioletti stigmatizza il fatto che il Governo, dopo essere intervenuto con decreto-legge in una materia che non riveste i caratteri della necessità e dell'urgenza, trasformi poi radicalmente questo stesso decreto con ulteriori proposte emendative. Egli osserva, inoltre, che il Governo non può delegare a funzionari dello Stato compiti di coordinamento che sono propri del Ministro della funzione pubblica.

Il ministro Cirino Pomicino replica osservando che la delega disposta dall'emendamento è limitata unicamente all'attuazione di progetti sperimentali, secondo un'impostazione che pure era stata condivisa in passato dalla stessa opposizione di sinistra.

Il relatore osserva, dal canto suo, che già l'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 istituisce la figura del Commissario straordinario, che può coordinare «orizzontalmente» l'attività delle varie amministrazioni, esercitando, quindi, poteri sostanzialmente non diversi da quelli che la proposta emendativa in esame intende attribuire ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, con il rischio di un'inutile duplicazione di qualifiche.

Il ministro Cirino Pomicino fa presente che il Commissario straordinario viene nominato in relazione ad eventi straordinari, e non ha, quindi, compiti di sperimentazione di un'attività amministrativa per progetti.

L'emendamento, posto ai voti, è quindi approvato, con il voto contrario del Gruppo comunista e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Il senatore Pontone illustra quindi i propri emendamenti soppressivi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4, e dell'articolo 5, sottolineando che i chiarimenti forniti dal ministro Amato, pur convincenti in astratto, non fanno però venir meno l'obiettivo danno subito da categorie che, pure, confidano sull'efficacia di pronunce giurisdizionali; è necessario, quindi, a suo parere, che l'intera materia venga adeguatamente rimeditata e che venga sottratta alla decretazione d'urgenza.

Il senatore Mazzola osserva che le due opposte esigenze, quella di non vanificare arbitrariamente le aspettative di migliaia di cittadini e quella di non introdurre in materia di pensione principi dirompenti dal punto di vista finanziario, potrebbero essere ricomposte modificando il comma 3 dell'articolo 4, nel senso di non procedere al computo delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, in attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle predette anzianità in sede di successiva ricostruzione economica.

Il senatore Maffioletti ribadisce l'opportunità di uno stralcio, in considerazione della necessità di esaminare ponderatamente questioni che coinvolgono il delicato problema dei rapporti tra la legge e gli effetti del giudicato, materia quest'ultima che, a suo parere, non può costituire certamente oggetto di un provvedimento d'urgenza.

Il ministro Amato, nel dichiararsi disponibile ad accogliere la modifica proposta dal senatore Mazzola, osserva che il ricorso al decreto-legge è stato reso necessario da una situazione obiettivamente grave, in cui già numerose sentenze erano state depositate immediatamente prima della data di emanazione del decreto.

Dopo un intervento del relatore, il quale lamenta che il Governo non abbia forse fatto ricorso a tutti gli strumenti giurisdizionali che erano a sua disposizione, il presidente Elia si pronuncia a favore dell'emendamento del senatore Mazzola, che conferirebbe alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4 carattere in certo senso cautelare.

Egli pone quindi ai voti l'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 4, proposto dal senatore Pontone.

Dopo che il ministro Amato ha dichiarato il parere favorevole del Governo, l'emendamento è approvato.

La Commissione respinge, quindi, a maggioranza, l'emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 4, presentato dal senatore Pontone, con il voto favorevole del Gruppo comunista e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

È quindi approvato l'emendamento sostitutivo dello stesso comma, presentato dal senatore Mazzola, con il voto contrario del Gruppo comunista, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Pontone - il quale osserva come esso accolga in parte le esigenze poste dal suo emendamento - e del senatore Guizzi, il quale osserva però che l'interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 dovrebbe essere effettuata in modo inequivoco, nel senso proposto dal Governo.

La proposta soppressiva del comma 4 dell'articolo 4, presentato dal senatore Pontone, sulla quale il senatore Franchi si dichiara favorevole, posta ai voti, non è approvata.

È altresì respinto, con il solo voto favorevole del Gruppo comunista e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, l'emendamento soppressivo dell'articolo 5.

La Commissione accoglie infine un emendamento formale al comma 1 dell'articolo 5, nonché un emendamento, presentato dal ministro Amato, tendente ad aggiungere un periodo, alla fine del comma 1, che precisa l'esigenza di applicare al comma anzidetto quanto disposto dal comma 4 del precedente articolo 4.

La Commissione, con il voto contrario del Gruppo comunista e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, conferisce quindi mandato al senatore Murmura di riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,45.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 18 APRILE 1989

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANDREATA*Interviene il sottosegretario al tesoro Gitti.**La seduta inizia alle ore 18,20.*

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (1696), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Cortese. Ricordato che si tratta del decreto, già approvato dal Senato e successivamente emanato di nuovo per mancata conversione nei termini previsti, e che il testo perviene al Senato in seconda lettura e ad esso la Camera ha apportato modifiche riguardanti essenzialmente gli appalti pubblici e i mutui agli enti locali, fa presente che, per quanto concerne le modifiche del primo tipo, l'altro ramo del Parlamento ha inserito l'articolo 2-bis, in tema di offerte anomale nelle procedure di appalto di opere pubbliche, riprendendo l'articolo aggiuntivo varato dal Senato in sede di conversione del primo decreto.

La materia delle offerte anomale è stata già oggetto di intervento legislativo sia con la legge n. 14 del 1973 sia con la legge n. 584 del 1977. La norma approvata dalla Camera ribadisce le procedure di verifica di anormalità delle offerte, consentendo tuttavia in via provvisoria, fino al 1992, l'esclusione, direttamente nelle gare, delle offerte anomale, stabilendo peraltro un riferimento ad uno scarto pari almeno al 7 per cento.

Una modifica di rilievo operata dalla Camera dei deputati riguarda la riformulazione della norma in materia di mutui agli enti locali. Fermi rimanendo in 9.000 miliardi l'importo complessivo per il 1989, la Camera ha provveduto a sopprimere il comma 6, che riservava, a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 600 miliardi dei complessivi 9.000 alle opere igienico-sanitarie. Rispetto al testo iniziale è anche stato

modificato il comma 8, nel senso di far riferimento ad una formulazione generale, anziché ad un elenco delle varie leggi, per l'esclusione dall'applicazione dei mutui di cui all'articolo. La Camera ha anche soppresso il comma 12, che a sua volta abrogava la disposizione secondo cui le parcelle relative ai professionisti dovevano riportare il visto del competente ordine professionale, inserendo una nuova norma per cui per le prestazioni rese da professionisti allo Stato per la realizzazione di opere pubbliche la riduzione dei minimi della tariffa non può superare il 20 per cento.

Da segnalare che sono rimaste le norme in materia di impegnabilità degli stanziamenti recati da leggi pluriennali di spesa in conto capitale (art. 5) e di limiti all'assunzione di impegni per spese correnti e per quanto concerne la riduzione degli stanziamenti di competenza (art. 6). Confermate poi le norme relative alla soppressione del fondo rotativo per l'acquisto o lo sconto dei crediti delle piccole e medie imprese verso le regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici, alle gestioni fuori bilancio, alla proposta di aumento dei contributi previdenziali in caso di sbilancio dell'INPS eccedente il tetto stabilito dalla «finanziaria», sempre alla Camera è stato poi ristrutturato l'articolo 10, in materia sanitaria, per tener conto appunto dell'apposito decreto. Soppressi i commi 1 e 5, sono rimasti i commi relativi all'emersione e al completamento delle operazioni di ripiano dei debiti.

Confermati poi l'articolo 11 in tema di caratteristiche dei titoli denominati in ECU emessi dal Tesoro e l'articolo 12, in tema di recupero crediti o pagamento debiti delle gestioni di liquidazione di enti di diritto pubblico, si è provveduto, all'articolo 13, allo scopo di abbassare i costi, a prevedere anche il sistema della prefabbricazione per le strutture per l'edilizia giudiziaria, mentre, all'articolo 14, è stata confermata la precedente norma in tema di assunzioni di impegni in relazione al piano di interventi straordinari nel Mezzogiorno e di determinazione della quota 1992.

Confermata altresì la norma in tema di Ferrovie dello Stato e quella per quanto concerne l'alienazione dei beni di proprietà dello Stato, con, a tale ultimo riguardo, una modifica da parte della Camera tale da obbligare il Presidente del Consiglio dei Ministri a riferire annualmente al Parlamento sulle alienazioni avvenute e sui contratti in corso di perfezionamento, l'articolo 17 ribadisce - in materia previdenziale per il personale degli enti locali - il criterio di riequilibrio dell'anzianità ancorato ai tempi di maturazione (24 mesi) del diritto all'attribuzione della classe e/o dello scatto, risolvendo una controversia giudiziaria da tempo instauratasi sul punto.

L'articolo 18 poi fornisce un'interpretazione autentica in materia di Tesoreria unica, prevedendo essenzialmente il potere del Ministro di stabilire che i conti aperti presso le tesorerie siano infruttiferi. L'articolo 20, infine, anticipa al 1° aprile la data di riferimento per la valutazione degli stanziamenti del Ministero degli affari esteri per i propri pagamenti in valuta: ciò in connessione all'anticipazione al 31 luglio della presentazione del disegno di legge di bilancio.

Sarebbe opportuno che il Governo contribuisse a fornire una nuova valutazione complessiva degli effetti del decreto, tenuto conto che si tratta di uno dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria.

Ha quindi la parola il sottosegretario Gitti, il quale, nell'illustrare le modifiche intervenute alla Camera dei deputati, fa presente che l'articolo 2-bis, su cui c'è stato largo accordo, è importante per i poteri della pubblica

Amministrazione di valutare l'esclusione dalla gara, mentre l'articolo 4 rappresenta una scelta diversa rispetto alla precedente formulazione: al suo interno appare importante il comma 8, sulla base del quale è previsto il concorso in via generale da parte dei comuni nei vari mutui nell'ambito delle autorizzazioni di spesa delle leggi speciali, comma, questo, che ha posto un argine alle eccezioni di cui alla formulazione originaria.

Nel dar conto poi delle altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati, fa presente che, per quanto riguarda la parte relativa alla sanità, esse sono intervenute a seguito del recente varo dell'apposito decreto-legge.

Il senatore Bollini fa presente che sarebbe opportuna una elaborazione intesa a far meglio comprendere le complesse modifiche che il testo attuale presenta rispetto a quello precedente approvato dal Senato. Chiede poi quali siano le conseguenze finanziarie di tali modifiche, con particolare riguardo all'articolo 4.

Il presidente Andreatta fa osservare che c'è da valutare anche le modifiche finanziarie all'articolo 10 e quelle connesse all'articolo 4, anche perchè il provvedimento è collegato alla legge finanziaria e insiste parzialmente sul fondo globale negativo.

Il sottosegretario Gitti fa presente che, a parte l'incremento di 3.000 miliardi dei mutui sui comuni rispetto alla prima versione, sussistono apporti positivi al bilancio dello Stato e sostanzialmente nulla è innovato rispetto al primo decreto.

Il presidente Andreatta chiede se il Gruppo comunista intenda presentare emendamenti e il senatore Bollini fa presente che tutto dipende dalla valutazione circa l'entità delle modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Andreatta informa di avere presentato emendamenti per quanto concerne il disegno di legge relativo al decreto legge in materia di tesoreria (S. 1668).

Il senatore Bollini fa presente che anche il Gruppo comunista presenterà emendamenti a tale decreto.

Su proposta del Presidente si conviene poi di stabilire alle ore 11 di domani il termine di presentazione degli emendamenti a tale disegno di legge.

Il senatore Bollini fa presente che il Gruppo comunista chiederà la rimessione in Commissione plenaria del disegno di legge n. 1689, di conversione del decreto-legge in materia di revisione, tra l'altro, del drenaggio fiscale, se non si riuscirà a conoscere l'atteggiamento della maggioranza in materia o se si intende modificare il decreto.

Il presidente Andreatta fa rilevare che se il Gruppo comunista chiede la rimessione in sede plenaria egli non si può certo opporre, fermo rimanendo che comunque non è in grado di affermare se Governo e maggioranza intendano apportare modifiche o meno.

Il senatore Bollini ufficializza quindi la richiesta del passaggio alla sede plenaria del disegno di legge n. 1689.

SPOSTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Andreatta avverte che l'orario di inizio della seduta antimeridiana di domani, 19 aprile, è spostato alle ore 11 e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1689, recante conversione del decreto legge n. 69 in materia, tra l'altro, di attenuazione del drenaggio fiscale.

La seduta termina alle ore 19,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 18 APRILE 1989

132^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono il ministro delle finanze Colombo e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Merolli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il relatore Beorchia, nell'iniziare l'illustrazione del provvedimento, rileva come il proprio compito sia notevolmente agevolato in considerazione dell'intervento, ampio e puntuale, fatto dal ministro Colombo nel corso della precedente seduta.

Dopo aver ricordato come il provvedimento stesso racchiuda, tra l'altro, norme riguardanti i vari disegni di legge accompagnatori della legge finanziaria del 1989, fa presente come alcuni problemi, quali la delega al Governo per la determinazione dei coefficienti di congruità e di quelli presuntivi, l'istituzione dei centri di assistenza fiscale e la norma generale antielusione sono ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3705).

Il relatore passando ad illustrare poi gli articoli di cui al titolo I (da 1 a 4), rileva come in essi sia complessivamente contenuta la manovra riguardante le aliquote, le detrazioni di imposta, gli oneri deducibili riguardanti l'IRPEF, nonchè l'eliminazione del *fiscal drag* a decorrere dal 1° gennaio 1990. In particolare, dopo aver illustrato la nuova disciplina degli oneri deducibili conseguenti all'accordo tra Governo e sindacati, si sofferma ad illustrare specificamente il meccanismo di annullamento del drenaggio

fiscale; a tal proposito fa presente come si sia passati da un sistema di correzione discrezionale degli effetti di tale fenomeno ad un altro automatico, così come è delineato nell'articolo 3 del provvedimento (recupero integrale del *fiscal drag* ogniqualvolta l'inflazione superi la soglia del 2 per cento). Il relatore sottolinea poi come da più parti siano stati sollevati problemi riguardanti la copertura del citato articolo 3. A tal proposito si potrebbe pensare che un vero e proprio problema di copertura non si ponga, se si considera come nella fattispecie non si tratti di introdurre nuove agevolazioni che comportano minori entrate, ma la rinuncia da parte dell'erario ad un incasso maggiore e probabilmente neanche contabilizzato in bilancio.

Altra novità è quella prevista nell'articolo 4, che istituzionalizza un secondo acconto di imposta ai fini IRPEF, IRPEG ed ILOR da versarsi entro il 31 maggio (oltre quello già previsto del 30 novembre).

Il relatore si sofferma poi sugli articoli di cui al titolo II.

Le norme in questione rappresentano una notevole innovazione nella nostra legislazione tributaria, ricollegandosi logicamente ai meccanismi di determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito di cui alla cosiddetta «Visentini ter». Nel presente viene introdotto un limite di 18 milioni («contribuenti minimi») sotto il quale è previsto un sistema forfetario di determinazione sia dell'IVA che delle imposte sui redditi, basato sull'individuazione di percentuali da applicarsi, rispettivamente, alle operazioni imponibili effettuate e ai compensi percepiti. Nell'articolo 7 poi vengono individuati i nuovi criteri per la determinazione del reddito d'impresa per le imprese minori (da 18 a 360 milioni) con una norma di chiusura che impone che il reddito imponibile non può in nessun caso essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del regime forfetario per le imprese «minime» (fino a 18 milioni). L'articolo 9 poi introduce una contabilità semplificata per le imprese minori e definisce i criteri per una contabilità riferita alle imprese minime in regime forfetario.

Il relatore, dopo essersi soffermato su alcune norme introdotte dall'altro ramo del Parlamento riguardanti casi particolari (disposizioni per i rivenditori di giornali e i distributori di carburanti, opzioni per le imprese minori e così via), si sofferma sul contenuto dell'articolo 11 che prevede l'elaborazione, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dell'attività svolta, di coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti negativi e positivi di reddito, nonché di coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili. L'articolo 13 dispone, tra l'altro, per la transizione dal regime forfetario in vigore fino al 31 dicembre 1988 al nuovo regime individuato nel provvedimento in esame, mentre gli articoli da 14 a 19 riaprono i termini per presentare nuove dichiarazioni fiscali per il reddito dal lavoro autonomo ed il reddito d'impresa, nonché per i corrispettivi degli imponibili ai fini IVA, favorendo così l'ingresso nel nuovo sistema di determinazione di IVA e imposte sui redditi. L'articolo 21, infine, prevede una sanatoria per le cosiddette irregolarità formali compiute dai contribuenti fino al 31 dicembre 1988.

Il relatore dichiara poi di non doversi soffermare sulle norme «antielusione»; oggetto di approfondito esame da parte del Senato in occasione della discussione del disegno di legge n. 1301: fa soltanto presente che la norma generale antielusione di cui all'articolo 31 del citato disegno di legge è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3705). Passando infine a trattare del titolo IV, il relatore fa presente come

venga elevata al 4 per cento la preesistente aliquota IVA del 2 per cento, includendo tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi asseguibili a tale aliquota anche talune operazioni finora soggette ad aliquota zero; si tratta soprattutto di cessioni di giornali e quotidiani, dei supporti integrativi e dei libri nonché delle assegnazioni, anche in godimento, delle case di abitazione non di lusso fatte ai soci da parte di cooperative edilizie. Con l'articolo 35, comma 1, viene poi elevata dal 10 al 12 per cento, per l'anno 1989, la percentuale di compensazione dell'IVA a monte nel settore dell'agricoltura; l'articolo 36, commi da 1 a 7, dispone l'istituzione della tassa di concessione governativa per il rilascio della partita IVA, mentre dal comma 8 in poi vengono definiti i nuovi importi della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese.

Il relatore Beorchia, avviandosi alla conclusione, sottolinea come il provvedimento dia una risposta ad annosi problemi, quale quello del contenimento del *fiscal drag* e quello della individuazione di un regime forfetario per le imprese minime, anche se, a tal proposito, occorre esprimere qualche perplessità sulla fissazione di un limite troppo basso (fino a 18 milioni) per l'applicazione di tale regime. Il gettito che il provvedimento complessivamente produce è rilevante e considerando che occorre comunque chiudere la manovra fiscale del Governo, di accompagnamento della manovra di politica economica per il 1989, si pronuncia per una approvazione del provvedimento nei termini costituzionalmente previsti.

Interviene il senatore Visentini.

Dopo aver premesso che non è opportuno, e del resto sarebbe impossibile nei limiti di tempo concessi, valutare tutte le parti del decreto-legge, ritiene di poter esprimere un suggerimento - a futura memoria, per i Ministri delle finanze - circa l'iter parlamentare del provvedimento. Senza la decretazione d'urgenza, sulla base cioè dei disegni di legge a suo tempo presentati dal Governo, le misure fiscali contenute nel testo oggi in esame sarebbero già legge.

Dichiara quindi di essere convinto della necessità di convertire subito in legge il decreto, sebbene egli non concordi con alcune delle norme in esso contenute. È bene, infatti - sottolinea il senatore Visentini - che il Paese, e in particolare gli operatori economici, abbiano un punto di riferimento, riguardo ad una materia che è in Parlamento da alcuni mesi, ed è già legge dall'inizio dell'anno.

Considerando anzitutto il Titolo I, e cioè la revisione dell'IRPEF, dichiara di convenire sostanzialmente con le modifiche apportate alle aliquote e alle detrazioni; tuttavia ritiene che la revisione avrebbe dovuto essere effettuata a partire dal 1° gennaio 1988. La revisione dell'IRPEF, infatti, è un provvedimento da adottare con una certa frequenza; il ritardo nel provvedere ha prodotto tensioni, e forse è proprio da tale ritardo che è venuta la ineluttabilità di consentire l'automatismo di cui all'articolo 3, al quale egli è nettamente contrario. L'automatismo in questione, infatti, sopprime uno dei pochi strumenti di regolazione dell'economia che restano all'Esecutivo, e in un sistema accentuatamente inflazionistico come è il nostro sistema economico, è assai opportuno disporre di strumenti che incidono sull'inflazione. L'automatismo introdotto con l'articolo 3 può recare, inoltre, una maggiore propensione all'inflazione.

Il senatore Visentini si dichiara, in generale, contrario agli automatismi, alle indicizzazioni, chiedendosi se fosse proprio necessario cedere a questa richiesta oggi che l'inflazione è moderata, mentre negli anni in cui

l'inflazione era a due cifre è stato possibile evitare di introdurre questa misura. Poter usare questo strumento finanziario – la revisione dell'IRPEF – è indice di serietà e di rigore; l'abbandono dei provvedimenti periodici di revisione dell'IRPEF può risultare estremamente negativo; qualora eventi futuri obbligassero in via assoluta a drenare liquidità. Anche sotto l'aspetto della verifica della copertura finanziaria – che chiaramente non esiste – da parte dell'5^a Commissione, ed in particolare dal senatore Andreatta, potranno venire legittime obiezioni, anche perchè la mancanza di copertura può costituire un precedente, sebbene non sia la prima volta che il Parlamento rinuncia a tale requisito essenziale delle leggi.

Passando a considerare il titolo II del decreto, si dichiara contrario alla configurazione, che si ricava dalle norme del decreto, del regime di contabilità semplificata fra i 18 e i 360 milioni di cifra d'affari, per di più con «indici di riferimento» non bene individuati nè individuabili. Sarebbe stato preferibile obbligare alla contabilità ordinaria al di sopra dei 120 milioni di cifra d'affari e stabilire *ex lege* il regime a *forfait* al di sotto dei 120 milioni, evitando soprattutto di rimettere al Governo, la determinazione dei coefficienti, nella consapevolezza che, se è inevitabile su questo terreno una certa misura di pressioni e di clientelismo, è comunque assai preferibile che ciò avvenga in sede parlamentare anzichè a livello di organismi governativi.

Rammenta, in proposito, l'estrema difficoltà di stabilire tali coefficienti con adeguata sicurezza; a suo tempo egli, in qualità di Ministro, ebbe molte perplessità, e anche per questa ragione lasciò che una parte dei costi restassero deducibili nel loro valore effettivo. I dati disponibili, infatti, non evitano il pericolo di commettere errori, e ne furono commessi, allora: ad esempio con la determinazione di coefficienti troppo favorevoli per i professionisti, e troppo severi in qualche altro caso.

Il senatore Visentini dichiara poi di essere nettamente contrario alla previsione di «coefficienti di riferimento» fatti sostanzialmente dalle stesse categorie interessate. Si augura che ciò non rechi, come taluno ha affermato, una «autogestione delle evasioni». Fa presente inoltre che, a suo tempo, il maggior gettito venuto dal provvedimento di forfetizzazione non derivò dalla forfetizzazione in se stessa bensì dai contribuenti passati al regime ordinario. D'altra parte, l'introduzione del *forfait* aveva allora la sua ragione di essere nella necessità di rompere quello che era divenuto un sistema di omertà politica, un regime di intoccabilità di vaste categorie di contribuenti.

Passando a considerare le disposizioni inerenti al condono, osserva che le disposizioni emanate a suo tempo dal Governo, prima con il disegno di legge e poi con il decreto, erano del tutto inammissibili, contenendo cedimenti nei confronti degli evasori che non possono essere tollerati: si deve dare atto alla Camera dei deputati di aver rimediato a questi guasti legislativi. Ribadisce, comunque, la propria contrarietà ad ogni misura di questo tipo, aggiungendo che ritiene inutile, ciononostante, presentare emendamenti al titolo II del decreto.

Passando a considerare le disposizioni di cui al Titolo III, contro l'elusione d'imposta, osserva che a suo tempo, nell'assiduo e pur approfondito lavoro svolto dalla Commissione sul disegno di legge n. 1301, è stato ottenuto un risultato che inevitabilmente contiene qualche errore. Un errore comunque è stato quello relativo all'attuale articolo 26 comma 8, che probabilmente sarebbe stato evitato, se vi fosse stato un intervallo di tempo fra l'esame in Commissione e in quello in Assemblea (il senatore Visentini

osserva a tale riguardo che è sempre preferibile evitare la sede deliberante per leggi di questo tipo). A prescindere dall'errore in questione - sul quale tornerà nel seguito del suo intervento - il senatore Visentini osserva che molte disposizioni anti-elusione sarebbe stato preferibile fossero evitate, essendo assai più opportuno lasciare la soluzione di questi complessi problemi, nei quali occorre considerare la casistica in dettaglio, all'azione combinata degli organi giurisdizionali e dell'Amministrazione finanziaria. Ricorda, in proposito, che la Corte di cassazione è già intervenuta più volte per colpire fenomeni di elusione. Particolarmente in materia successoria, sarebbe più opportuno lasciare agli organi giurisdizionali il compito di combattere le elusioni.

Il senatore Visentini ritiene, comunque, opportuna la decisione di stralciare dal decreto l'ex articolo 31 del disegno di legge n. 1301 - la definizione del concetto di elusione - una norma di cui egli non comprende il significato né l'utilità. Condivide quindi l'inserimento della relativa delega, deciso alla Camera, nel disegno di legge Camera n. 3705, in quanto il Governo in sede delegata può legiferare con ponderazione sulle singole situazioni di elusione. Personalmente presenta, contestualmente, un emendamento diretto ad introdurre la delega in questione nel disegno di legge di conversione del presente decreto.

Passando a considerare i problemi sollevati dall'articolo 26 comma 8, dichiara subito che tale disposizione non può essere lasciata immutata, risultando del tutto inapplicabile, dato che dovrebbe applicarsi, addirittura, ai rapporti di conto corrente fra il Tesoro e la Banca d'Italia, e ai rapporti interbancari. Fa presente, in proposito, che lasciando alle circolari ministeriali il compito di rimediare a questo errore, ci si esponebbe a guasti peggiori. *Il miglioramento stesso del clima etico-sociale presso i contribuenti in Italia, il fatto che essi si occupino dei loro problemi fiscali con ben maggiore serietà rispetto a qualche decennio addietro, il fatto stesso che l'Amministrazione finanziaria ha perfezionato i suoi strumenti (il famoso modello 740 è migliorato nella sua stesura, e di ciò va dato atto al Governo): tutto ciò induce a rispondere con serietà al clima più serio che si è instaurato nei rapporti fra il fisco e i contribuenti. Ritiene pertanto indispensabile un emendamento - che presenta contestualmente - diretto a sopprimere il comma 8 dell'articolo 26 ovvero, in via subordinata, a sostituirlo con una disposizione che tiene conto più realisticamente dei vari aspetti e situazioni in cui hanno rilievo tributario gli interessi attivi indicati nei bilanci delle imprese.*

Dopo aver considerato brevemente il problema dei gettiti che ci si può aspettare dal presente decreto (il senatore Visentini prevede che fino a luglio vi possa essere un notevole aumento di gettito, specialmente a causa delle anticipazioni del 40 per cento in sede di dichiarazioni del 31 maggio, mentre da ottobre è prevedibile una flessione di gettito, specialmente per la corrispondente, reciproca considerazione) il senatore Visentini conclude dichiarandosi complessivamente favorevole alla conversione in legge del decreto.

Interviene successivamente il senatore Leonardi il quale sottolinea, preliminarmente, come lo scarso tempo a disposizione per convertire nei termini costituzionalmente previsti il decreto-legge in titolo impedisca un esame serio ed approfondito del provvedimento stesso al fine di migliorarlo, eliminando quelle incongruenze ed imperfezioni che indubbiamente sono in esso contenute.

L'oratore ripercorre sinteticamente le varie vicende che hanno portato all'approvazione del decreto-legge in esame con l'inclusione di alcune norme che recepiscono gli accordi, a suo tempo intervenuti, tra Governo e sindacati in materia fiscale. Non c'è dubbio che il testo pervenuto dalla Camera sia più accettabile per quanto riguarda la cosiddetta «sanatoria» per i redditi non da lavoro dipendente, se si considera che si è passati da un'ipotesi di condono, a quella di una più semplice riapertura dei termini per dichiarazioni integrative; allo stesso modo è stata fatta chiarezza sulle modalità di deduzione di alcuni oneri dal reddito imponibile, superando la situazione di incertezza e di confusione seguita all'accordo tra Governo e sindacati in materia. Per quanto riguarda l'eliminazione del *fiscal drag*, questo se giusto nella sostanza, può essere forse in qualche modo discutibile per le modalità con cui è stato attuato (automatismo al posto di interventi discrezionali); sempre a tal proposito occorrerà poi sciogliere i dubbi sorti sulla copertura degli oneri per l'Erario derivanti dall'applicazione di tale manovra.

Per quanto riguarda poi l'introduzione di un secondo acconto di imposta da effettuarsi entro il 31 maggio, ne fa presente l'onerosità in considerazione del fatto che si colpiscono redditi non ancora prodotti, ponendo i presupposti, inoltre, per la creazione di notevoli crediti di imposta. Dichiarata poi di condividere le osservazioni critiche del senatore Visentini in relazione al comma 8 dell'articolo 26 in materia di determinazione *ex lege* del compenso per interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione se la misura non è determinata o è inferiore al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta; fa tuttavia presente a tal proposito che modificare tale punto del provvedimento potrebbe comportarne la decadenza, per cui sarebbe forse meglio trasformare l'emendamento del senatore Visentini in un apposito ordine del giorno.

Dopo aver dichiarato di non aver nulla da eccepire per quanto riguarda le norme antielusione, a suo tempo esaminate dal Senato in relazione al disegno di legge n. 1301, ritiene di dover formulare alcune osservazioni in merito all'istituzione dei centri di assistenza fiscale per i contribuenti attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3705).

Ritiene, in particolare, che tali centri non debbano diventare strumenti dell'Amministrazione finanziaria senza opportuni controlli da parte dell'Amministrazione stessa; la responsabilità di essi non può coinvolgere quella dell'Amministrazione in parola. Occorre, insomma, evitare che i centri in questione, anziché diventare strumenti idonei a facilitare l'attività dell'Amministrazione nel raggiungimento di una maggiore equità e trasparenza fiscale, non ne diventino invece l'ostacolo principale.

Il senatore Leonardi termina il suo intervento esprimendosi per una conversione del decreto-legge nei termini costituzionalmente previsti, in modo tale da conferire certezza al comportamento dei contribuenti che, nell'ottica di un miglioramento del rapporto cittadino-fisco, hanno il diritto di disporre di norme tributarie semplici, chiare e certe.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 18 APRILE 1989

100^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BOMPIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Covatta.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema del piano di sviluppo delle Università italiane per il quadriennio 1986-1990**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il relatore Zecchino illustra lo schema di parere da lui predisposto, facendo presente di avere consultato anche il relatore della Commissione cultura della Camera, poichè sarebbe politicamente e istituzionalmente opportuno giungere alla espressione di due pareri sostanzialmente conformi. Egli ritiene che in primo luogo si debba chiaramente distinguere fra le gemmazioni vere e proprie (miranti cioè a dar vita, in prospettiva, a nuovi atenei) e i meri decentramenti, come quello proposto per Latina.

In questa prospettiva, il Piano prefigura un nuovo ateneo multipolare per il Piemonte, rispetto al quale egli suggerisce di accogliere gli auspici del Consiglio regionale ed aggiungere una facoltà di lettere a Vercelli. Anche le proposte del Piano sul polo romagnolo sono da condividere, con la precisazione che la scuola per interpreti ivi prevista dovrebbe richiamarsi al modello di Trieste.

In una breve interruzione il sottosegretario Covatta menziona le due scuole di specializzazione già attivate a Rimini.

Il relatore Zecchino ribadisce allora che le previsioni del Piano in materia di scuole e corsi non devono intendersi come preclusive; comunque sarebbe opportuno che, per evitare ogni equivoco, il Piano provvedesse a delegare esplicitamente la loro istituzione ai singoli atenei, nell'ambito della rispettiva autonomia.

Passando alla Campania il relatore ricorda che, ai fini del riequilibrio territoriale a favore delle zone interne, si è ipotizzato per il Beneventano un corso di laurea in ingegneria informatica ed un altro in statistica. Il relatore ricorda quindi le proposte del Piano per la Puglia ed afferma l'opportunità di

modificare il corso di laurea ivi previsto di ingegneria dei materiali in ingegneria per la difesa del suolo, nonchè l'assoluta necessità che il Piano provveda alla istituzione del Politecnico come gemmazione dell'ateneo barese. Anche la facoltà di architettura dovrà collocarsi in tale contesto.

Avendo terminato l'esame delle quattro regioni indicate come prioritarie nella legge n.590 del 1982, il relatore si sofferma sulle indicazioni emerse dal dibattito quanto al secondo nodo (i mega-atenei). Per Roma vi è accordo sulla opportunità di un provvedimento apposito; il decongestionamento di Milano sarà combattuto grazie al nuovo polo previsto dal Piano nella Lombardia settentrionale (anche se vi saranno problemi di coordinamento per la sua attuazione); per Napoli, infine, è emersa da ultimo l'ipotesi di dar vita al secondo ateneo cittadino, che dovrebbe essere costituito dall'unione di una delle due facoltà di medicina esistenti e gran parte dell'Istituto navale. Trattandosi di strutture già ben radicate, potrebbe essere fonte di inutile ritardo ricorrere al procedimento di gemmazione.

Passando infine al terzo ordine di priorità individuato dalla Commissione, e cioè il riequilibrio a favore del Mezzogiorno, il relatore propone di integrare il Piano con l'introduzione di un corso di laurea in ingegneria per la difesa del suolo all'Aquila, una facoltà di giurisprudenza a Lecce ed un corso di chimica farmaceutica a Palermo. Andrebbe inoltre accolta la richiesta avanzata dall'unico ateneo non statale del Mezzogiorno - l'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli - per un corso di laurea in conservazione dei beni culturali, stanti la autorevolezza e la grande esperienza di tale istituto.

In una breve interruzione il sottosegretario Covatta fa presente che il Piano non menziona alcuna università non statale, con l'eccezione di quella di Catania poichè se ne propone la statizzazione. Sarebbe del resto quanto mai delicato pretendere di programmare anche gli atenei privati. Il relatore Zecchino replica che la legge n. 590, oltre a precludere ogni istituzione di atenei non statali al di fuori della legge, sembra imporre anche a quelli già esistenti di non istituire facoltà e corsi di laurea se non nell'ambito delle previsioni del Piano. Ciò dà ragione della sua proposta.

La senatrice Alberici interrompe il relatore ponendo una questione di metodo: la Commissione si trova infatti di fronte a nuove proposte che non hanno seguito il previsto *iter* di formazione del Piano. Il relatore Zecchino replica che si tratta di una obiezione forse formalistica, poichè accogliendola la Commissione potrebbe solo approvare o respingere la proposta di Piano del Governo, precludendosi ogni facoltà di avanzare rilievi e proporre modifiche o integrazioni. Conclude infine proponendo che a Nuoro venga istituito come sede decentrata un corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Il presidente Bompiani raccomanda al relatore di rendere al più presto disponibile il testo del parere da lui predisposto.

Il sottosegretario Covatta, nel riservarsi di esprimere la posizione del Governo sulle singole indicazioni espresse dal relatore, si dichiara perplesso circa l'applicazione ricevuta dai criteri anticipati. Il Piano mira a un riequilibrio della situazione universitaria, operazione che si attua sia attraverso nuovi insediamenti ed istituzioni di nuove università, che attraverso il potenziamento dell'esistente. Non è quindi possibile distinguere tra gemmazioni e nuovi insediamenti per decentramento, in quanto le due operazioni fanno parte integrante di un'unica azione di riequilibrio, la quale

contiene anche misure di decongestionamento degli atenei maggiori. I pacchetti regionali richiedono quindi, conclude il Sottosegretario, una valutazione complessiva.

Il relatore Zecchino precisa che nella propria proposta egli ha inteso attenersi strettamente al dettato legislativo ed ha di conseguenza formulato alcune indicazioni di priorità; egli comunque non ha difficoltà ad accedere alla linea esposta dal Sottosegretario, anche essa compatibile con la legge n. 590 del 1982.

Interviene quindi il senatore De Giuseppe, prendendo atto che la discussione da tempo si protrae nell'ambito della Commissione ed osserva preliminarmente l'esigenza di un coordinamento tra i pareri che le due Commissioni parlamentari (della Camera e del Senato) si accingono ad approvare. Il riequilibrio territoriale difficilmente si attua attraverso le gemmazioni; vi è il rischio a suo giudizio, di una eccessiva diffusione delle strutture universitarie, determinando così l'impressione che da parte dei giovani si intenda privilegiare le ragioni di comodità rispetto a quelle legate alla specializzazione delle singole sedi. Passando poi ad esaminare la situazione dell'università di Lecce, nata da un consorzio di enti locali, ricorda che l'iniziale richiesta di alcune facoltà si è forse rivelata troppo timida. In particolare egli sostiene la richiesta di una facoltà di giurisprudenza, formulata per volontà unanime degli organi competenti ed anche perchè l'università di Bari appare in questo campo congestionata. La città di Lecce ha il vanto di avere dato i natali nella storia repubblicana a ben quattro ministri della giustizia e circa il 23 per cento degli iscritti alla facoltà di giurisprudenza di Bari proviene da Lecce. Rimettendosi egli al giudizio della Commissione e del Governo circa l'istituzione di una analoga facoltà a Foggia, pone in rilievo come a Lecce sia attivata la facoltà di economia e commercio notoriamente contigua e complementare con la facoltà di giurisprudenza. Il senatore De Giuseppe conclude raccomandando di non mortificare una esigenza vivamente sentita in relazione ad una università che ha finora dimostrato un ottimo livello qualitativo.

Il presidente Bompiani interviene brevemente per condividere i rischi insiti in un eccesso di proliferazione degli insediamenti universitari.

Il senatore Cappelli, richiamate le priorità contenute nella legge n. 590 del 1982, si sofferma sulla situazione universitaria della regione Emilia Romagna, sottolineandone le anomalie: nell'Emilia si incontrano ben quattro università (Bologna, Ferrara, Modena e Parma) con Piacenza e Reggio Emilia ove sono insediate facoltà decentrate; in Romagna invece attualmente non esistono istituzioni universitarie. La iniziale proposta del senato accademico di Bologna, mirante al decentramento in Romagna di otto corsi di laurea, appare dunque validamente motivata. Tale proposta si è però ridimensionata a soli tre corsi secondo le indicazioni del relatore; ne deriverebbe quindi una ingiusta mortificazione delle esigenze della Romagna, la quale oltretutto deluderebbe gli sforzi anche finanziari degli enti locali. Il senatore Cappelli insiste invece sulla necessità di costituire un polo universitario romagnolo, opportunamente incentrato su strutture amministrative e didattiche comuni, articolato in una pluralità di sedi. In particolare occorre realizzare un corso di laurea in scienze politiche, includente anche un apposito indirizzo economico nonchè trasformare la scuola interpreti insediata a Rimini in scuola superiore secondo il modello triestino. La vocazione nel campo ortofrutticolo nella città di Cesena rende inoltre

opportuno l'insediamento di un corso di laurea in scienze della trasformazione dei prodotti vegetali che si avvarrebbe del sostegno finanziario fornito dagli enti locali, traendo altresì giovamento dall'esistenza *in loco* di due centri specializzati, uno dedicato alle scienze ambientali, l'altro alle discipline agrobiologiche.

Il senatore Ruffino, dopo aver richiamato l'ampio dibattito svolto nella Commissione sul Piano quadriennale, si sofferma a sua volta sulla situazione universitaria della Liguria. Il senato accademico genovese non condividendo i giudizi contenuti nel documento, insiste per l'istituzione delle seguenti facoltà: lingua e letterature moderne straniere, agraria, sociologia, nonché per l'istituzione di altri corsi di laurea fra cui quelli di ingegneria delle tecnologie industriali, ingegneria informatica.

Tale proposta può essere validamente inquadrata nell'ambito del disegno di legge n. 1282 da lui stesso presentato. La Liguria infatti conta circa 1.800.000 abitanti ed ha oltre 35 mila studenti universitari iscritti; l'ateneo genovese ha gravi problemi di edilizia universitaria e la regione si caratterizza per le difficoltà di comunicazione. La Liguria, insieme alla Basilicata, verrebbe a detenere un solo polo universitario, in contraddizione con le dichiarate finalità di riequilibrio territoriale, mentre per il vicino Piemonte si prevedono ben tre nuovi insediamenti a Vercelli, a Novara e ad Alessandria.

Il senatore Ruffino risponde poi ad un quesito della senatrice Manieri che le richieste dell'università di Genova, pur molto contenute, prefigurano di fatto la creazione di un secondo ateneo ligure, in conformità del resto ai due disegni di legge già presentati al Senato e alla Camera dei deputati. Si sofferma poi sui dati relativi alle immatricolazioni nell'anno accademico 1987-1988, dai quali risulta una elevatissima percentuale di studenti proveniente dal basso Piemonte. Anche questo giustifica la creazione di un polo universitario a Savona, con insediamenti anche ad Imperia. Le proposte a tal fine sono strettamente correlate alle tendenze evolutive dell'economia regionale, e potrebbero avvalersi dei finanziamenti destinati dalla Comunità europea alle università di frontiera (aspetto, questo, che il Piano ignora del tutto). Il senatore Ruffino conclude il suo intervento invitando la Commissione a rimediare alle palesi discriminazioni contenute nel Piano.

Prende quindi la parola il senatore Mezzapesa il quale, premesso che lo Stato non può pretendere di programmare lo sviluppo delle università non statali, si sofferma ad esaminare l'articolo 1, quarto comma, della legge n. 590, osservando che le università non statali devono poter concorrere alla formazione del Piano con le loro proposte. Chiede quindi spiegazioni circa le proposte relative al politecnico di Bari e alla facoltà di architettura, esprimendo il timore che in concreto l'anno prossimo non siano operanti nè l'uno nè l'altra.

Il relatore Zecchino risponde che, essendo comprese nel politecnico gemmato da Bari entrambe le facoltà di ingegneria e architettura, non potrà sussistere nell'ateneo di Bari una facoltà del secondo tipo.

Interviene poi la senatrice Manieri, la quale invita la Commissione a non allontanarsi dal confronto realistico sulle priorità cui l'ha richiamata il presidente Bompiani. In tal senso, non si può prescindere dalla risoluzione dei carichi didattici come condizione minima per la programmazione, dal potenziamento dell'esistente e dalla creazione di nuovi poli come strumento di riequilibrio a favore del Mezzogiorno.

La situazione pugliese appare emblematica: a fronte del sovraffollamento dell'ateneo barese, il potenziamento del polo salentino, per il quale le risorse sono disponibili, non può essere trascurato, così come non possono trascurarsi le iniziative già avviate dall'università di Lecce nel campo dei beni culturali.

Quanto a giurisprudenza, scontata la evidente vocazione di Lecce, va tuttavia respinta decisamente l'ipotesi di giungere a tre facoltà di tal genere nella regione: si tratta di una scelta che non ha nulla a che vedere nè con l'esigenza degli studenti nè con lo sviluppo della regione, alla luce della vistosa eccedenza di laureati in questa disciplina. La Commissione, pertanto, resistendo alle forti pressioni particolaristiche, dovrà rimediare a irrazionalità di tal genere.

Dopo che il presidente Bompiani ha precisato che il dibattito odierno è circoscritto alla proposta di parere redatta dal relatore, il senatore Giacobazzo, intervenendo anche egli sulla situazione universitaria pugliese, ne sottolinea la gravità sempre più evidente. Egli rappresenta infatti il crescente disagio determinato dalla mancata previsione di una facoltà di giurisprudenza a Lecce. Senza voler trascurare le considerazioni della senatrice Manieri, ricorda tuttavia le numerose prese di posizione degli organi accademici e degli enti locali, motivati da esigenze di decongestionamento dell'università di Bari, dove la facoltà di giurisprudenza conta ben 20.000 iscritti. Ricorda altresì che nella Puglia sono previste ben tre facoltà di economia e commercio e insiste sulle esigenze di carattere logistico che militano a favore dell'insediamento a Lecce, piuttosto che Foggia, della predetta facoltà di giurisprudenza.

Il sottosegretario Covatta osserva che la facoltà di scienze aziendali a Lecce, la quale conta ben 2.600 studenti, non prevede ancora docenti di ruolo: opportuno sarebbe quindi innanzitutto il suo potenziamento. Precisa in ogni caso che in Puglia non possono essere previste più di due facoltà di giurisprudenza.

La senatrice Manieri chiarisce che nel proprio intervento ha voluto motivare la propria contrarietà ad una eccessiva proliferazione di facoltà di giurisprudenza, essendone sufficienti due nella regione Puglia.

Il senatore De Cinque rileva preliminarmente che l'impostazione del Piano quadriennale trascura di considerare le esigenze delle istituzioni universitarie nel Mezzogiorno, da ritenere invece come un fattore promozionale dello stesso sviluppo economico. L'intervento straordinario pubblico anche in questo settore deve avere carattere aggiuntivo. Soffermandosi quindi sulla problematica delle università abruzzesi, la cui istituzione è dovuta alla tenacia dell'impegno profuso dalla popolazione e dagli enti locali, ricorda che l'università «G. D'Annunzio» conta 15-20 mila studenti e di poco inferiore è l'università dell'Aquila. Le università abruzzesi avevano avanzato una articolata proposta di potenziamento, di cui nel documento programmatico non si è tenuto adeguato conto. Egli suggerisce che all'università dell'Aquila, ove già operano fiorenti facoltà di ingegneria e di scienze, si proceda ad un potenziamento dei corsi scientifici, tenuto conto anche della vicinanza dei laboratori del Gran Sasso. A Teramo, oltre alla conferma delle previsioni già contenute nel Piano, sarebbe opportuna l'istituzione di una facoltà di geologia, considerato il rischio sismico dell'area e gli studi che vengono condotti in tale campo nel citato laboratorio del Gran Sasso. Dopo aver caldeggiato inoltre il completamento della facoltà di economia e

commercio dell'università «G. D'Annunzio» con un corso di laurea in economia aziendale, il senatore De Cinque assicura che il rafforzamento delle istituzioni universitarie abruzzesi unirebbe la ideale linea adriatica che va dalla Romagna alla Puglia, area che nell'insieme ha registrato un vigoroso sviluppo economico.

Il presidente Bompiani ringrazia per i contributi forniti i senatori non facenti parte della Commissione, i quali hanno dimostrato la forte aspettativa che è diffusa intorno alla programmazione universitaria. Mette comunque in guardia contro una eccessiva proliferazione degli insediamenti universitari, che oltretutto determinerebbe difficoltà nella copertura degli insegnamenti da parte di un sufficiente numero di docenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,35.

101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BOMPIANI

indi del Vicepresidente

VESENTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Covatta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del piano di sviluppo delle Università italiane per il quadriennio 1986-1990

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore Vesentini, a completamento dei propri precedenti interventi, sottolinea ancora una volta la necessità di dare attuazione al Piano anche mediante l'approvazione del disegno di legge n. 1660 e dichiara la propria contrarietà ad eventuali provvedimenti legislativi di urgenza. Si chiede poi se sia ragionevole attendere un provvedimento legislativo *ad hoc* per regolare la situazione della università «La Sapienza» di Roma ed esprime la propria contrarietà ad inserire nel parere proposte concernenti università private, le quali non hanno seguito i precedenti, necessari passaggi procedurali. Rileva inoltre che relativamente ad alcune regioni il Piano va ben oltre le richieste avanzate *in loco*.

Il sottosegretario Covatta, interrompendo l'oratore, precisa che a norma della legge n. 590 del 1982, le procedure previste per l'esame del Piano sono di carattere politico e quindi il Parlamento ha un ruolo prioritario; non è così invece in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, atto legislativo da considerare modificato dalla successiva legge appena

richiamata. Ribadisce pertanto la piena legittimità delle indicazioni, anche nuove, che potessero emergere nel corso del dibattito parlamentare.

Il senatore Vesentini, riprendendo il proprio intervento, si dice consapevole delle insufficienze del quadro legislativo, ma non ritiene tuttavia del tutto caducato il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, dalla successiva legge n. 590; l'autonomia universitaria viene poi a soffrire dall'affidamento in qualche caso di nuove facoltà o corsi di laurea ad università che non hanno effettuato le relative richieste. In ogni caso le università che sono state più caute nelle proprie richieste sono state prese alla lettera, ovvero mortificate. Il Piano soprattutto non raccoglie in nessun modo le necessità relative al settore della ricerca scientifica, principalmente per quanto attiene alle garanzie per i nuovi ricercatori.

Il presidente Bompiani, nell'invitare i partecipanti al dibattito a entrare nel merito del testo della proposta di parere consegnata dal relatore, osserva che le importanti dichiarazioni del sottosegretario Covatta sul ruolo del Parlamento nell'*iter* di formazione del Piano impongono di approfondire anche il problema delle università non statali. Chiede in particolare se queste sono state interpellate o hanno autonomamente formulato proposte nella fase preparatoria del Piano.

Su tale problema interviene il senatore Spitella (il quale, premesso che la Commissione non può precludersi l'esame di eventuali modifiche al Piano, osserva che l'articolo 1 della legge n. 590 contiene talune incongruenze sulle università non statali che andrebbero sanate), cui fanno seguito brevi interventi del senatore Mezzapesa e del presidente Bompiani.

Replica il sottosegretario Covatta, il quale ricorda in primo luogo che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 le università non statali hanno recepito la normativa statale sul personale, ricevendo a tal fine contributi pubblici. Esiste ovviamente un legame fra assetto del personale e procedure di programmazione, e pertanto le università non statali devono operare in conformità al Piano quadriennale, allorchè attivano nuove cattedre o istituiscono facoltà. Chiarisce poi che - per quanto gli risulta - le università non statali non hanno avanzato richieste se non nei casi menzionati, e che d'altra parte il Governo non ha il dovere di interpellare gli atenei. Elenca poi le richieste pervenute alla commissione da lui presieduta (tutte prese in esame), avvertendo che, se vi sono altre proposte di università non statali inoltrate al Ministero, ma non menzionate nei documenti del Piano, ciò non può essere addebitato ai responsabili politici del Ministero.

Il relatore, senatore Zecchino, non intende sollevare una questione di principio ed infatti nella proposta di parere non aveva affrontato questo profilo. Si dichiara comunque d'accordo con il criterio interpretativo espresso dal Sottosegretario per quanto riguarda la legge n. 590 ed osserva che le università sono i naturali interlocutori del Governo sia preliminarmente, quando avanzano indicazioni di carattere generale in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sia successivamente quando rilasciano il parere sulla bozza di Piano a ciò richieste dal Ministero, il quale peraltro non ha indirizzato analoga richiesta alle università non statali. Le proposte di cui all'articolo 1, quarto comma della legge n. 590, sono successive all'approvazione del Piano ed attengono all'attivazione di nuove facoltà o corsi di laurea. Concordando poi con quanto sostenuto dal senatore Mezzapesa, il relatore Zecchino osserva che le università non statali non vanno penalizzate perchè non hanno avuto modo di esprimersi sulla bozza di Piano, nè è sostenibile

che ogni indicazione del Piano stesso debba essere previamente sottoposta al parere del Cun (non mancano infatti esempi in tal senso), nè tale circostanza può dirsi preclusiva di adeguate proposte di origine parlamentare.

Il presidente Bompiani suggerisce al relatore l'opportunità di chiarire questo punto anche nel testo del parere e segnala da parte sua la piena legittimità delle università non statali a far conoscere comunque le proprie esigenze.

La senatrice Alberici conferma la propria perplessità per le modalità scelte dal relatore per rappresentare il problema dell'Istituto Suor Orsola Benincasa. È certo pienamente legittimo che il Parlamento possa esaminare questioni nuove non sottoposte agli organi istruttori, ma esprime la propria sorpresa per la determinazione con cui è stata sostenuta l'esigenza dell'Istituto predetto in ordine all'istituzione di un corso di laurea in beni culturali.

La senatrice Alberici sottolinea poi il grave problema costituito dalla sostanziale incertezza sulle procedure che regolano la programmazione universitaria, causa prima delle difficoltà in cui si svolge il dibattito. Ciò premesso, e stante l'ormai breve lasso di tempo rimasto alla validità del Piano, sarebbe stato preferibile rimanere ancorati alle priorità individuate (cui per parte sua aggiunge la possibilità di sperimentare facoltà e corsi di tipo nuovo), mentre invece l'andamento del dibattito suscita l'impressione che la Commissione le vada perdendo di vista. Emerge infatti la tentazione a porre sul medesimo piano situazioni ben diverse.

Passando ad esaminare lo schema di parere, si dice sostanzialmente d'accordo sulla parte relativa alle quattro regioni individuate dalla legge n. 590 e, richiamandosi a quanto affermato in sede ristretta, aderisce alle proposte per Alessandria e Novara, dicendosi invece perplessa circa l'ipotesi del corso di laurea in tutela dei beni culturali a Vercelli.

Il senatore Boggio interrompe la senatrice Alberici per precisare che Vercelli ha chiesto la facoltà di lettere.

La senatrice Alberici giudica scorretto proporre quel corso di laurea solo a scopo di riequilibrio territoriale, mentre dovrebbe invece inserirsi in un preciso quadro di sperimentazione. Passando all'Emilia Romagna (ove le proposte della regione e degli stessi atenei non erano prive di divergenze) ritiene che non siano stati compiutamente perseguiti i due criteri indicati dal sottosegretario Covatta, e cioè il potenziamento delle sedi esistenti (ricorda la situazione di crisi di Ferrara e Modena) e l'individuazione del nuovo polo da insediare in Romagna. Specie rispetto al secondo, la proposta del Governo segna un indebolimento notevole delle originarie richieste; menziona in particolare l'opportunità di un insediamento a Cesena legato alla trasformazione dei prodotti vegetali.

In una interruzione, il sottosegretario Covatta fa presente che la facoltà di agraria di Bologna dispone già di un corso a Reggio Emilia e di insediamenti scientifici a Cesena e Ferrara e nulla ostacola tale specifica linea di evoluzione, mentre sono note le ragioni che militano contro l'istituzione di nuove facoltà e nuovi corsi di laurea in agraria.

La senatrice Alberici riprende il suo intervento rilevando - a proposito della Puglia - che appare sempre meno convincente la prospettiva di decongestionare le sedi sovraffollate mediante i processi di sdoppiamento. Per quanto riguarda giurisprudenza, gli atenei interessati hanno fornito dati contrastanti, e appare comunque assurdo istituire tre facoltà di tale tipo nella

regione. Si sofferma quindi sui problemi giuridici legati alla istituzione del politecnico, dichiarando inaccettabile l'ipotesi che, in mancanza della auspicata legge di riforma delle procedure, vengano applicate quelle vecchie.

Il relatore Zecchino rileva al proposito che in ogni caso è necessaria la legge, e si potrà scegliere se seguire la strada della gemmazione o derogarvi, dal momento che esiste già a Bari la facoltà di ingegneria, che è particolarmente attiva.

Riguardo alla questione napoletana la senatrice Alberici osserva che nel costituendo nuovo polo universitario sarebbe opportuno coinvolgere anche l'Istituto orientale, oltre agli enti locali interessati.

Il sottosegretario Covatta, interrompendo la senatrice Alberici, afferma che l'Istituto orientale ha utilmente sviluppato una specifica vocazione scientifica e quindi non ha inteso concorrere alla costituzione del secondo ateneo.

La senatrice Alberici, proseguendo nel proprio intervento, ritiene invece che proprio la specialità di tale Istituto potrebbe favorire una forma di concorso nell'operazione, ferma restando l'autonomia di tutte le istituzioni universitarie interessate. Si sofferma quindi sulla situazione universitaria romana.

Il presidente Bompiani precisa con soddisfazione che l'istituzione del Politecnico in Puglia venga opportunamente prevista come gemmazione della sola università di Bari. Segnala quindi un'ulteriore questione che attiene all'autonomia dei docenti ai quali occorrerebbe lasciare una possibilità di opzione escludendo ogni automatismo nel trasferimento dall'una all'altra facoltà; il tema si propone in relazione ad ogni passaggio di facoltà o corso di laurea dall'una all'altra università. Riguardo infine alla situazione napoletana non ritiene del tutto opportuna una gemmazione congiunta del secondo polo dall'ateneo federiciano e dall'Istituto orientale.

Il senatore Manzini preso atto che il dibattito pare essere pervenuto ad un punto soddisfacente e che il parere delle due Commissioni (della Camera e del Senato) sarà presto avvalorato dalla nuova legge sulla riforma delle procedure, riguardo alle università non statali afferma che tali istituzioni godono di piena autonomia. Ribadisce poi, in merito alla trasformazione delle facoltà di magistero, che tali realtà possono essere superate perlomeno nelle sedi ove non è attivata una facoltà di lettere. Le indicazioni del Piano, prosegue il senatore Manzini, risultano accettabili per quanto attiene alla situazione dell'Emilia Romagna, mentre per i casi di Roma e di Napoli suggerisce l'opportunità di seguire una via diversa rispetto a quella espressa dalla senatrice Alberici. Segnala infine la particolare anomalia che interessa la sede di Verona.

In sottosegretario Covatta ne prende atto e riconosce a tale proposito una erronea valutazione da parte del Piano quadriennale.

Il senatore Boggio, nel richiamarsi al suo precedente intervento, esprime l'auspicio che l'Istituto orientale di Napoli, del quale sono note le benemerite, non perda la propria autonomia, e si dichiara d'accordo con il senatore Spitella circa l'esigenza di suddividere l'università «La Sapienza» di Roma; quanto a Milano, il decentramento potrà risolvere i problemi di quell'università. Passando quindi al Piemonte, il senatore Boggio ricorda che la proposta di Piano aggiunge un corso di laurea a Novara ed una facoltà ad Alessandria rispetto alle originarie richieste della Regione, togliendo però

nel contempo la facoltà di lettere a Vercelli. Ribadisce la inopportunità di questa decisione, dal momento che la facoltà di lettere a Vercelli rispondeva a molteplici esigenze, più volte ricordate. Quanto infine alla proposta emersa da ultimo di un corso di laurea in beni culturali, essa potrebbe risultare accettabile solo come ripiego.

Il senatore Cappelli ricorda brevemente che la proposta originaria per Cesena prevedeva il corso di laurea in scienza della trasformazione delle produzioni vegetali, ma in subordine si potrebbe prevedere il biennio finale della facoltà bolognese con il predetto indirizzo.

Il sottosegretario Covatta invita a non dimenticare che corsi troppo specialistici potrebbero interessare un numero assai limitato di studenti, e che d'altra parte il mondo accademico ha respinto la proposta della regione di decentrare in Romagna il corso di laurea in psicologia, che avrebbe attirato moltissimi giovani.

Successivamente, riguardo alle questioni poste dal Presidente in merito alla istituzione del politecnico pugliese, giudica più corretto procedere a questa operazione mediante scorporo della esistente facoltà di ingegneria presso l'università di Bari con contestuale cessazione di tale facoltà; i docenti sarebbero di conseguenza automaticamente trasferiti alla nuova istituzione. Riguardo all'ateneo napoletano ed al costituendo secondo polo, si potrà seguire un criterio analogo per le facoltà trasferite, mentre per le altre che subiranno uno sdoppiamento occorrerà applicare il diritto di opzione dei docenti, anche se suscettibile di determinare qualche difficoltà organizzativa. Egli non esclude tuttavia la necessità di un intervento legislativo allo scopo di stabilire un criterio più preciso. Assicura comunque che l'inamovibilità dei docenti si rapporta alle singole facoltà, le quali in certi casi sarebbero però trasferite o soppresse.

Il presidente Bompiani dichiara quindi conclusa la fase della discussione sulle linee generali del parere.

Il senatore Spitella suggerisce di procedere subito all'esame testuale del parere sul Piano quadriennale ed introduce la questione inerente alle modalità di votazione di un documento certamente complesso, ritenendo opportuno iniziare con l'esame delle parti di carattere generale.

La senatrice Alberici preannunciando la presentazione di un parere di minoranza, si dichiara favorevole alla prosecuzione della seduta.

Il presidente Bompiani ricorda la procedura seguita nella precedente legislatura, la quale ha contemplato la votazione di pareri di minoranza.

Per il senatore Boggio il parere della Commissione è un atto inscindibile ed inopportuno a lui appare una votazione per parti separate.

Il senatore Vesentini concorda con la posizione espressa dal senatore Boggio ed in tal senso si esprime anche la senatrice Manieri.

La senatrice Alberici rileva che il parere presentato dal relatore è ancora incompleto. Non concorda con l'ipotesi di modificare la decorrenza del Piano dal 1989.

Segue quindi un dibattito sulla proposta adombrata dal relatore di mutare il termine di durata del Piano. Il senatore Spitella osserva che, anche alla scadenza della validità del Piano, le procedure da esso attivate non saranno certo interrotte. Il senatore Vesentini respinge la proposta del relatore, che finisce col rimettere alla discrezionalità del Governo il termine di validità del Piano stesso. Il relatore, a sua volta, osserva che la legge assegna al Piano una durata di quattro anni, che dovrebbe intendersi

decorrere dalla sua emanazione; inoltre sembra assurdo immaginare che le complesse previsioni del Piano possano venire attuate nel breve tempo residuo. Il senatore Boggio osserva che non vi è necessità di mutare i termini di validità del Piano, dal momento che esso continuerà a produrre i suoi effetti sino a quando non sarà approvato il Piano successivo; d'altra parte è evidente che sarà necessario ben più di un anno per attuare le sue previsioni. Il Presidente ricorda che il testo già approvato dal Senato della proposta istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca riduce ad un triennio il periodo di validità del Piano; d'altra parte gli pare opportuno mantenere la attuale durata del Piano in discussione, che si salda all'arco temporale della legge n. 590. Il senatore Chiarante è d'accordo, facendo presente che non vi è dubbio sulla lunga durata dei processi di istituzione dei nuovi atenei. La senatrice Manieri respinge a sua volta la proposta del relatore, che farebbe venire meno ogni certezza giuridica, mentre vi è un generale consenso sulla natura transitoria e particolare del Piano in discussione. Il senatore Spitella prende atto del generale consenso, e propone di modificare il parere precisando che la Commissione è consapevole del fatto che l'attuazione del Piano richiederà tempi più lunghi del termine di durata del Piano stesso, e conclude richiamando l'importanza della futura legge sulle procedure.

Il sottosegretario Covatta precisa che il Governo ha presentato al Parlamento un documento programmatico valido fino al 1990 e che tiene conto che esso rappresenta l'ultimo esemplare di un certo metodo di programmazione universitaria, essendo altresì imminente l'istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Una modificazione del valore politico del Piano medesimo indurrebbe il Ministro a ritirarlo e a sottoporlo nuovamente al Consiglio dei Ministri. Quando il Parlamento sarà investito del prossimo strumento di programmazione avrà modo di verificare le realizzazioni già intervenute e decidere in piena libertà se confermare il precedente indirizzo o se modificarlo.

Il senatore Arduino Agnelli osserva a sua volta che i senatori intervenuti sono partiti da diversi presupposti circa le possibili gradazioni di vincolo giuridico discendente dal Piano. Egli suggerisce che la Commissione eviti di prendere posizione al riguardo per non potrarre ulteriormente una discussione che egli ritiene infruttuosa.

La Commissione passa quindi ad esaminare il testo della proposta di parere predisposta dal relatore Zecchino.

Sulla parte dello schema di parere relativo alle procedure di attuazione del Piano si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Spitella, Callari Galli, il relatore Zecchino, il sottosegretario Covatta e il presidente Bompiani. Dopo che la senatrice Alberici ha sottolineato l'esigenza di definire in termini puntuali il ruolo che, nella futura normativa sulla procedura di approvazione del Piano, dovrà svolgere il Parlamento, evitando il pericolo che il Governo si ponga come arbitro in caso di contrasto fra le due Camere, il sottosegretario Covatta ribadisce l'impegno del Governo a considerare politicamente vincolante il parere ora in discussione.

Si passa quindi alla parte dello schema contenente le osservazioni e le proposte della Commissione. Il senatore Spitella giudica opportuna la distinzione ivi proposta fra gemmazioni e decentramenti. Segue quindi una breve discussione sulla valutazione tendenzialmente negativa contenuta nello schema sulle gemmazioni da atenei diversi in una medesima sede. Il sottosegretario Covatta, premesso che non vi sono difficoltà giuridiche,

anche perchè non necessariamente tutte le gemmazioni daranno luogo a nuovi atenei, fa presente che il caso più delicato riguarda Taranto. Intervengono poi il senatore Boggio (che non concorda con il testo del relatore) e il senatore Arduino Agnelli, che ricorda l'esempio positivo dell'università di Brescia.

Quanto ai parametri per l'istituzione di nuove università, il sottosegretario Covatta non condivide l'invito, contenuto nello schema, ad indicarli nel testo definitivo del Piano in discussione, facendo presente che potranno essere indicati nel Piano successivo. Il relatore ribatte che vi è il rischio, allora, di avere i parametri tra un decennio, paralizzando in questo modo la creazione dei nuovi atenei. Sul problema intervengono i senatori Boggio e Spitella, il presidente Bompiani e nuovamente il sottosegretario Covatta, il quale osserva che nel termine di vigenza del Piano in discussione, ormai limitato, non è certo ragionevole pensare che alcun corso di laurea gemmato possa divenire ateneo indipendente. Egli comunque è pronto a comunicare alla Commissione i suddetti parametri.

Il senatore Manzini concorda sull'esigenza di prevedere legislativamente i criteri, seppur elastici, per l'istituzione di nuove università.

Il presidente Bompiani prende atto della volontà, espressa dal Sottosegretario di portare a conoscenza della Commissione i criteri predetti.

Il sottosegretario Covatta osserva in merito alla proposta del parere che, oltre al caso dell'università di Parma, vi possono essere altre sedi dove la facoltà di magistero (che si intenderebbe trasformare) non coesiste con la facoltà di lettere. Osserva altresì, riguardo alla creazione del secondo polo universitario napoletano, che l'operazione passa attraverso il preliminare sdoppiamento di alcune delle facoltà esistenti.

Dichiara infine che il Governo non può accettare l'affermazione, contenuta nello schema, secondo cui il Piano accentua ulteriormente gli squilibri a danno del Mezzogiorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Bompiani avverte che la seduta notturna già convocata per le ore 21 non avrà più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi domani, 19 aprile, alle ore 9,30 e nella seduta già convocata delle ore 15,30 con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del Piano quadriennale all'università.

La seduta termina alle ore 20,25.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 APRILE 1989

103^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Intervengono il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Cirino Pomicino ed i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Gitti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1655)
(Parere alla 1^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione in sostituzione dell'estensore designato, senatore Azzarà, il senatore Abis, il quale illustra il complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1655, sui quali si tratta di esprimere il parere. Osserva al riguardo che occorre approfondire le ripercussioni finanziarie sia di quegli emendamenti che implicano l'istituzione di strutture o organismi nuovi e che quindi possono implicare maggiori oneri a carico del bilancio pubblico, sia di quegli emendamenti che, incidendo sulle procedure di mobilità o sulle modalità di applicazione del *turn-over*, possono ugualmente implicare una riduzione dei risparmi preventivati; in tale prospettiva appare in ogni caso certa la ripercussione negativa dell'emendamento soppressivo dell'articolo 5, in quanto tale disposizione comporta consistenti effetti di contenimento della spesa.

Ha quindi la parola il sottosegretario per il tesoro Gitti, il quale esprime una valutazione contraria sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 (a firma del senatore Maffioletti) in quanto la creazione delle commissioni ivi previste implica forti interferenze con il sistema delineato

con la legge n. 554 del 1988, nonché conseguenze negative di ordine finanziario; esprime altresì parere contrario sugli emendamenti, sempre a firma del senatore Maffioletti, (al comma 1 dell'articolo 3 e aggiuntivo di sette commi sempre all'articolo 3), in quanto tali proposte comportano maggiori oneri non quantificati e per i quali non è indicata la relativa copertura finanziaria. Quanto poi agli emendamenti di iniziativa governativa, il rappresentante del Tesoro sottolinea l'esigenza di esplicitare meglio, in relazione all'emendamento aggiuntivo del comma 2 dell'articolo 3, quali siano gli appositi capitoli di bilancio a carico dei quali sono imputati i relativi oneri, pur sottolineando l'opportunità che le deliberazioni relative alle convenzioni con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione siano effettuate attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, mentre dichiara di non avere obiezioni quanto all'emendamento, sempre di iniziativa governativa, in materia di progetti di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 67 del 1988. Dopo avere quindi espresso parere contrario, sull'emendamento soppressivo dell'articolo 5 (del senatore Pasquino), in quanto riduce i consistenti effetti di contenimento della spesa disposti con tale normativa, il rappresentante del Tesoro esprime altresì parere contrario sull'emendamento (a firma del senatore Triglia) sostitutivo del comma 2 dell'articolo 2, in quanto elimina l'ulteriore riduzione della percentuale di *turn-over* negli enti locali. Quanto poi all'emendamento 2-bis (sempre a firma del senatore Triglia), il rappresentante del Tesoro esprime una valutazione contraria in quanto la disposizione non è in armonia con la legge n. 554 e le deroghe ivi previste sono altresì in contrasto con l'articolo 10-bis inserito nel decreto-legge n. 66, in corso di conversione; quanto infine all'emendamento 2-ter, (sempre del senatore Triglia), esprime analoga valutazione per le medesime considerazioni sostanzialmente già espresse per l'emendamento 2-bis, in relazione al rispetto delle procedure di cui alla legge n. 554.

Ha quindi la parola il ministro per la funzione pubblica Cirino Pomicino, il quale, dopo aver dichiarato di concordare con le valutazioni espresse dal rappresentante del Tesoro, precisa, quanto all'emendamento a sua firma, volto a istituire un apposito nucleo ispettivo, che l'inciso «nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio» già di per sé implica la garanzia che non si intende istituire una nuova struttura con ulteriori aggravii finanziari, bensì si tratta esclusivamente di consentire la realizzazione di verifiche a campione sulla produttività, pur dichiarandosi disponibile ad esplicitare in modo espresso i capitoli di bilancio interessati. Quanto poi all'altro emendamento (relativo ai progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 citata), sottolinea l'importanza che al Dipartimento della funzione pubblica possa essere attribuita la titolarità del coordinamento, anche in chiave territoriale ed a titolo sperimentale, di progetti che richiedono una pluralità di interventi della pubblica amministrazione, con possibilità per la Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica di delegare eventualmente tale potere di coordinamento, sottolineando che non ne conseguono ripercussioni negative di tipo finanziario.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore Bollini, il quale osserva preliminarmente che il provvedimento in esame è tale da comportare consistenti effetti di contenimento della spesa e che quindi le varie proposte emendative vanno, a

suo avviso, esaminate nell'ambito di una valutazione complessiva relativa alla possibilità di potenziare e rendere più efficaci le misure di contenimento ivi previste, quale è il caso degli emendamenti di iniziativa del senatore Maffioletti. Sempre con riguardo a tali ultimi emendamenti, dopo aver sottolineato che in ogni caso non sono tali da comportare oneri rilevanti e per i quali si può comunque prevedere il riferimento già implicito del rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio, il senatore Bollini rileva che, in ogni caso, si tratta di un problema che attiene al merito e non ad eventuali profili finanziari dei testi; quanto infine all'emendamento soppressivo dell'articolo 5, rileva che anche tale proposta va comunque valutata nell'ambito della complessiva operazione di contenimento dei flussi di bilancio operata con il provvedimento.

Ha quindi la parola il presidente Andreatta, il quale, dopo avere osservato che non sembrano porsi obiezioni di ordine finanziario sul primo emendamento del senatore Maffioletti all'articolo 1, nel presupposto comunque che la proposta non implichi oneri aggiuntivi, fa rilevare che si pongono problemi di quantificazione e quindi di copertura per gli altri due emendamenti all'articolo 3 (sempre del senatore Maffioletti), come pure per l'emendamento (soppressivo dell'articolo 5) del senatore Pasquino.

Dopo brevi interventi dei senatori Bollini ed Abis e del sottosegretario Gitti, ha nuovamente la parola il presidente Andreatta, il quale osserva che sull'emendamento di iniziativa governativa relativo al nucleo ispettivo, non sussistono rilievi a condizione che siano esplicitati i capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, su cui gravano gli oneri relativi, come pure rileva che non si pongono problemi di tipo finanziario per l'altro emendamento di iniziativa governativa. Quanto poi agli altri emendamenti presentati dal senatore Triglia, il Presidente dichiara che occorre valutare con attenzione la situazione che si è venuta a produrre in particolare per i comuni di piccole dimensioni, dichiarando di condividere alcune preoccupazioni emerse in ordine agli effetti negativi sulla finanza locale che potrebbero derivare dagli inquadramenti del personale in mobilità, sottolineando che la possibilità di realizzare effettivi consistenti risparmi va imperniata sul controllo dei livelli dei trasferimenti dal bilancio statale alla finanza locale.

Interviene il senatore Triglia, il quale, dopo aver sottolineato che il settore degli enti locali registra il più basso indice di incremento degli oneri di personale rispetto al pubblico impiego nell'ultimo esercizio finanziario, si sofferma in particolare sulle esigenze in materia di assunzioni di personale dei comuni di piccole dimensioni.

Dopo un breve intervento del ministro Cirino Pomicino, il quale chiarisce che per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti già sono previste delle disposizioni derogatorie nella legge n. 554, ha nuovamente la parola il senatore Triglia il quale, nel preannunciare il ritiro del proprio emendamento (sostitutivo del comma 2 dell'articolo 2), svolge ulteriori considerazioni sulle ripercussioni finanziarie a carico dei bilanci degli enti locali che potranno derivare dagli inquadramenti del personale in mobilità, in particolare se proveniente dal comparto della scuola, e sottolinea l'esigenza di garantire la possibilità per gli enti locali di un accertamento della effettiva compatibilità del personale in mobilità rispetto alle funzioni che è chiamato a svolgere, attraverso la elaborazione di un giudizio motivato; si sofferma infine sul comma 4 dell'emendamento 2-ter.

Ha quindi nuovamente la parola il ministro Pomicino, il quale fornisce ulteriori chiarimenti sulle procedure di inquadramento del personale in mobilità, sottolineando che non hanno ragion d'essere le perplessità espresse dal senatore Triglia, in quanto l'eventuale passaggio al livello superiore di tale personale deve essere legato all'effettivo cambiamento dell'attività svolta, facendo osservare che un risparmio complessivamente inteso può anche derivare da una migliore distribuzione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione. Chiede quindi al senatore Triglia se voglia ritirare l'emendamento 2-bis, assicurando che tutti i problemi emersi dalle prime fasi applicative della legge n. 554 potranno trovare adeguata soluzione in un eventuale provvedimento collegato alla nuova legge finanziaria per il 1990.

Dopo che il senatore Triglia ha dichiarato che non è in condizioni di aderire alla richiesta del ministro Cirino Pomicino, interviene il senatore Riva. Egli rileva che, in relazione all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1655, occorre porre un problema metodologico, relativo al tipo di valutazione che la Commissione bilancio è chiamata a rendere e che deve vertere esclusivamente sui profili di copertura finanziaria di quelle proposte emendative che comportino maggiori spese o minori entrate, il che non sembra riguardare, a suo avviso, le fattispecie in esame; si dichiara quindi per l'espressione di un parere favorevole, non essendo a suo giudizio opponibili rilievi di mancato rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il presidente Andreatta fa quindi presente che sono stati preannunciati altri due emendamenti, a firma del senatore D'Amelio, (che verranno presumibilmente trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma 7 del Regolamento), tali emendamenti sopprimono i commi 3 e 4 dell'articolo 4 e sostituiscono il comma 4 del medesimo articolo, e quindi sono tali da azzerare i risparmi derivanti da tali disposizioni.

Dopo che il sottosegretario per il tesoro Gitti ha ulteriormente riepilogato le valutazioni in precedenza espresse, ha la parola l'estensore, senatore Abis, il quale, anche sulla base delle valutazioni in precedenza fornite dal Presidente Andreatta, propone l'emissione di un parere contrario, ai sensi del comma 5 dell'articolo 40, sugli emendamenti (a firma del senatore Maffioletti ed altri), relativi all'articolo 3 come pure sull'emendamento soppressivo dell'articolo 5 del senatore Pasquino; quanto all'emendamento di iniziativa governativa al comma 2 dell'articolo 3 (relativo al nucleo ispettivo) il senatore Abis propone l'emissione di un parere favorevole a condizione che siano esplicitati i capitoli di bilancio cui va imputata la copertura finanziaria; per l'emendamento 2-bis del senatore Triglia il parere favorevole è invece condizionato alla riduzione a 60 giorni del periodo previsto alla lettera a), mentre - continua l'estensore designato - non sembrano porsi obiezioni di tipo finanziario per il primo emendamento del senatore Maffioletti (nel presupposto che non comporti oneri aggiuntivi) e per l'ultimo emendamento del senatore Triglia, che peraltro contrasta con le procedure di cui alla legge n. 554 del 1988.

Dopo che il senatore Bollini ha espresso netto dissenso sulla proposta di parere avanzata dal senatore Abis, la Sottocommissione, a maggioranza, incarica il senatore Abis di trasmettere un parere del tenore da lui proposto.

La Sottocommissione delibera sin d'ora di esprimere una valutazione contraria sui due emendamenti a firma del senatore D'Amelio, per difetto di copertura.

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (1669)

(Parere alla 6^a Commissione)

Il senatore Andreatta illustra due proposte emendative, trasmesse dalla Commissione di merito, la prima a firma dei senatori Mancina ed altri, la seconda a firma dei senatori Brina ed altri, volte ad individuare una forma di copertura (raddoppio della sovrainposta sui superalcolici) per le minori entrate derivanti dalla diminuzione al 9 per cento dell'aliquota dell'IVA sulle calzature.

Il sottosegretario alle finanze De Luca fa presente che il raddoppio della sovrainposta di cui al comma 22 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, provocherà maggiori entrate pari a circa 60 miliardi contro una minore entrata, derivante dalla nuova misura proposta per l'IVA sulle calzature, dell'ordine di 500 miliardi; infatti ogni punto in (meno) dell'IVA sulle calzature provoca un minor gettito di circa 50 miliardi.

Il sottosegretario al tesoro Gitti si associa pienamente alle valutazioni del rappresentante delle finanze.

Il presidente Andreatta dichiara che probabilmente la minore entrata connessa alla nuova aliquota proposta per l'IVA sulle calzature è dell'ordine di 770 miliardi in ragione di anno.

Il senatore Bollini esprime perplessità sulle valutazioni espresse dal rappresentante delle finanze, valutazioni che, a suo avviso, dovrebbero essere supportate da analitici elementi di documentazione.

Dopo che i rappresentanti delle finanze e del tesoro hanno ribadito le considerazioni svolte in precedenza, la Sottocommissione dà mandato al senatore Abis, estensore designato, di trasmettere un parere contrario sui due emendamenti in esame, per carenza di copertura ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento.

Sull'ulteriore emendamento, a firma dei senatori Brina ed altri, volto a diminuire l'aliquota dell'IVA sulle cessioni e le importazioni degli organismi utili per la realizzazione di tecniche di lotta biologica, il sottosegretario alle finanze De Luca, pur facendo fin da ora rilevare che dalla norma discende sicuramente una minore entrata non coperta, si riserva di fornire più specifici elementi di valutazione.

Il presidente Andreatta avverte che la questione posta dall'ultimo emendamento presentato dai senatori Brina ed altri, al quale ha fatto riferimento il rappresentante delle finanze, potrà utilmente essere riconsiderata in una ulteriore seduta della Sottocommissione, da prevedersi nella mattinata di domani.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente Andreatta avverte che la Sottocommissione per i pareri tornerà a riunirsi domani mercoledì 19 marzo alle ore 12 per l'esame del disegno di legge n. 1689 (conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 in materia di imposte sul reddito) nonchè per il seguito dell'esame di emendamenti relativi al disegno di legge n. 1669 (conversione in legge del decreto n. 114 del 30 marzo 1989 in materia di aliquote dell'IVA).

La seduta termina alle ore 17,20.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 APRILE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 APRILE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (1696), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 aprile 1989, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Programma di sviluppo del sistema NIS (*Nato Identification System*) da attuare attraverso un protocollo d'intesa tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.
- Nomina del vice presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 aprile 1989, ore 11 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (1668).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (1696) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,

determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 aprile 1989, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto (1667).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (1669).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 aprile 1989, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema del piano di sviluppo delle Università italiane per il quadriennio 1986-1990.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 19 aprile 1989, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di realizzazione dello spazio unico europeo: audizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento, di risoluzioni del Parlamento europeo:

- Risoluzione sulle relazioni tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo (*Doc. XII, n. 107*).
- Risoluzione sulla strategia del Parlamento europeo in vista della creazione dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 106*).